



**CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO
TOXMED srl**

Page 1 of 4

PREMESSA: il presente documento contiene le Condizioni Generali di Contratto per la fornitura dei servizi analitici erogati da Toxmed s.r.l. (da ora indicato come laboratorio). Si applicano a tutti i rapporti in essere fra il laboratorio ed il Cliente, fatte salve specifiche pattuizioni aggiuntive o in deroga per le quali è sempre richiesta la forma scritta con specifica approvazione da parte del laboratorio. Qualsiasi comunicazione del Cliente in merito all'applicazione delle presenti Condizioni deve essere fatta per iscritto ed indirizzata al laboratorio mezzo PEC: toxmedsrl@pec.it

OFFERTA: il laboratorio - a seguito di richiesta del Cliente - provvede all'emissione dell'offerta in cui sono contenuti tutti i termini (tecnici ed economici) del servizio. Le presenti Condizioni costituiscono parte integrante dell'offerta. Ogni offerta è identificata da un numero e dalla data di emissione. Nell'offerta viene riportato il costo, le tempistiche di analisi previste e le caratteristiche tecniche del campione da consegnare per l'analisi. Il laboratorio si riserva di valutare ed accettare caso per caso successive richieste di prestazioni od analisi. Le offerte si intendono valide e vincolanti per le parti sino al termine indicato nelle stesse. All'interno del periodo di validità, l'offerta si rinnova automaticamente ad ogni successiva commessa inviata dal cliente. Non è previsto tacito rinnovo dell'offerta. L'offerta si intende accettata attraverso la forma scritta. L'accettazione dei campioni da parte del laboratorio costituirà conferma della commessa (contratto). Con l'accettazione dell'offerta, il Cliente accetta le presenti Condizioni Generali di Contratto dichiarando di conoscerle ed approvarle in ogni loro parte ed impegnandosi al loro integrale rispetto.

PREZZO DEL SERVIZIO: i prezzi indicati nell'offerta si intendono per campione, al netto dell'IVA vigente e di ogni altra spesa che il laboratorio dovesse sostenere (es. dazi doganali, tasse, o spese di svincolo sanitario). I prezzi sono stabiliti caso per caso in funzione delle richieste del cliente.

INVIO DEI CAMPIONI: i campioni da sottoporre ad analisi devono essere accompagnati dal documento "Modulo d'ordine" in cui occorre sempre indicare la descrizione dei campioni (che verrà riportata sul RdP), le prove da eseguire ed ogni altra indicazione che il cliente ritenga necessaria. Il modulo è scaricabile dal sito Toxmed: <https://www.toxmed.it/it/consegna-campioni> Il modulo può essere sostituito da altra richiesta scritta del committente che contenga le stesse informazioni. Il Committente è responsabile della descrizione dei campioni da sottoporre a prova e della trasmissione di ogni informazione utile alla manipolazione in sicurezza degli stessi.

Nel caso in cui le suddette informazioni non vengano fornite, i campioni saranno posti in attesa fino al ricevimento dei dati necessari per procedere alla registrazione degli stessi. Il laboratorio non è responsabile per i ritardi nella consegna dei risultati imputabili al mancato rispetto della procedura indicata. Decorso 15 gg dalla richiesta di documentazione, in assenza di riscontro, il laboratorio si riserva la possibilità di eliminare i campioni temporaneamente depositati. I campioni, una volta accettati dal laboratorio vengono considerati privi di valore. Salvo espresso accordo i campioni non verranno sostituiti.

Il laboratorio non assume responsabilità circa le modalità di trasporto e lo stato di arrivo dei e campioni inviati dal Cliente a mezzo posta o corriere. Resta inoltre inteso che il laboratorio si riserva la facoltà di non accettare campioni qualora a proprio giudizio non idonei alla corretta esecuzione delle prove dandone contestuale comunicazione al cliente. Per contro, il laboratorio garantisce la corretta manipolazione dei campioni per tutto il periodo necessario all'esecuzione delle prove. Ciò anche ai fini di garantire l'esclusione di contaminazioni crociate fra i campioni.

CAMPIONAMENTO: salvo diversa indicazione, il campionamento si intende sempre eseguito dal Cliente sotto la propria responsabilità. I risultati delle prove si intendono in ogni caso riferiti al solo campione così come ricevuto dal laboratorio. Il laboratorio è disponibile, nell'ambito delle proprie conoscenze, a fornire indicazioni sulle modalità di campionamento secondo le vigenti normative ufficiali. Il Laboratorio è disponibile - quando richiesto - a fornire indicazioni sulle corrette modalità di trasporto dei campioni.

I campioni per le analisi dovranno essere consegnati in quantità e condizioni adeguate a consentire l'esecuzione delle singole prove secondo quanto indicato nel documento di offerta.

CONSERVAZIONE dei CAMPIONI: il laboratorio assicura la corretta conservazione delle condizioni chimico/fisiche dei campioni dal momento del ricevimento (accettazione) all'esecuzione delle prove.



**CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO
TOXMED srl**

Page 2 of 4

Le aliquote residue dei campioni sottoposti ad analisi vengono conservati per 30 giorni dalla data di emissione del RdP: Entro tali termini, il laboratorio – a seguito richiesta scritta - può riconsegnare - trattenendone una parte - l’aliquota residua al cliente o eseguire/rieseguire le prove richieste. Decorsi i termini, il Cliente perde ogni disponibilità del campione ed il laboratorio ha la facoltà di eliminare le aliquote residue del campione. Diverse modalità o tempi di conservazione, rispetto a quelle indicate, devono essere richieste dal Cliente in forma scritta. Il laboratorio si riserva la facoltà, valutatane la fattibilità tecnica ed organizzativa, di accettare o meno la richiesta.

CONSERVAZIONE DEI CONTROCAMPIONI: la conservazione dei contro campioni – anche sotto forma di omogenato surgelato – deve essere espressamente richiesta dal cliente. Il laboratorio si riserva la facoltà, valutatane la fattibilità tecnica ed organizzativa, di accettare o meno la richiesta

SUBAPPALTO: Il laboratorio Toxmed non subappalta nessun servizio.

METODI DI PROVA: Il laboratorio, quando possibile, utilizza metodi di prova ufficiali o normalizzati. In assenza di tali metodi, il laboratorio sviluppa metodi interni validati di cui assicura le prestazioni analitiche. I metodi utilizzati dal laboratorio, in funzione della natura del campione, delle richieste del Cliente, dell’esperienza professionale del laboratorio, vengono riportati nell’offerta. Con l’accettazione dell’offerta, il Cliente accetta i metodi di prova utilizzati. I RdP contengono sempre l’indicazione dei metodi utilizzati per l’esecuzione delle prove. Relativamente ai metodi di prova “multiparametro” il laboratorio potrà, a propria discrezione e senza obbligo di comunicazione, modificare la griglia degli analiti ricercati (aggiungere o togliere). Ciò al fine di adeguare la prova alla realtà tecnica, normativa scientifica. I metodi di prova, anche quando sviluppati di concerto con il cliente, saranno sempre di proprietà del laboratorio. Il Cliente, dandone congruo preavviso e ricevutane conferma su modalità e tempi dal Responsabile del laboratorio, può assistere allo svolgimento delle prove sul proprio campione.

I TEMPI DI CONSEGNA: I tempi di consegna dei Rapporti di Prova, indicati nell’offerta, sono stimati e non sono considerati termini essenziali del contratto a meno che gli stessi non siano stati oggetto di specifica pattuizione fra le parti. In ogni caso il laboratorio non potrà venire considerato responsabile per ritardi o modifiche nella consegna prevista dei risultati quando dovuti a problemi tecnici, carichi di lavoro improvvisi o a causa di eventi di forza maggiore.

RAPPORTI DI PROVA (RdP): il laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riportati nei Rapporti di Prova. I risultati analitici si intendono riferiti unicamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto. Il RdP riporta, in apposita sezione, tutte le informazioni descrittive del campione trasmesse dal Cliente sotto la propria responsabilità. Qualora il campione ricevuto dal laboratorio non fosse conforme ai criteri di accettazione, il laboratorio provvede ad informare il Cliente. In caso di conferma alla prosecuzione dell’analisi, il laboratorio includerà nel RdP una dichiarazione di declinazione della responsabilità relativamente ai risultati che possono essere influenzati dallo scostamento del campione rispetto ai criteri di accettazione. Il laboratorio può integrare - su richiesta – le informazioni riportate sul campione con ulteriori riferimenti forniti dal Cliente e riportati sui documenti di accompagnamento del campione. Qualora si rinvenissero incongruenze fra informazioni riferite al medesimo campione, il laboratorio provvede ad informarne il cliente sospendendo la registrazione del campione. Le disposizioni di analisi devono sempre pervenire in forma scritta. Non sono ammesse modifiche ai riferimenti una volta che il RdP è stato emesso. Il laboratorio si riserva altresì la facoltà di non eseguire ulteriori analisi richieste dopo l’accettazione del campione e la sua messa in lavorazione. I RdP vengono emessi in lingua italiana e/o inglese ed in forma elettronica. Tale documento costituisce l’originale. I RdP, firmati digitalmente, vengono inviati via mail all’indirizzo fornito dal committente. Il laboratorio emette Rapporti di prova cartacei solo su richiesta che deve pervenire al momento dell’accettazione del campione. Per i fini per il quale è stato richiesto è ammessa la riproduzione integrale del Rapporto di Prova. La riproduzione parziale del RdP non è consentita fatta salva l’espressa autorizzazione del laboratorio.

INCERTEZZA DI MISURA E LIMITI DI LEGGE: quando calcolabile. Al risultato delle prove viene associata l'indicazione dell'incertezza di misura. Nel caso di residui e contaminanti, qualora si riscontrino concentrazioni maggiori al LOQ del metodo, il laboratorio riporta, quando possibile e tenendo conto della prova sottoposta a prova, il corrispondente limite di legge. Il laboratorio riporta il limite di legge quando applicabile e se previsto dalla normativa; tuttavia, tali limiti hanno funzione di riscontro indicativo e non implicano giudizio di conformità del campione. Il laboratorio, pur dotato di sistemi informativi di aggiornamento puntuale ed automatico, non può garantire formalmente che i limiti di legge indicati corrispondano a quelli effettivamente in vigore alla data di emissione del RdP.

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ: qualora richiesto dal Cliente, e quando possibile tecnicamente, il laboratorio può inserire nel RdP un giudizio di conformità. Il giudizio di conformità viene espresso confrontando i risultati ottenuti con valori (es. Limiti massimi ammessi) di legge, norme o capitolati interni forniti dai clienti. La regola decisionale utilizzata per emettere il giudizio di conformità è quella riportata nel paragrafo successivo. Tuttavia, il cliente può richiedere che venga utilizzata una regola decisionale differente. Tali modifiche devono essere richieste formalmente mediante la sigla di un documento condiviso (che può contenere anche i valori di capitolato o di linee guida interne del cliente). I giudizi di conformità possono essere riportati in rapporti di prova semplificati. Eventuali prerequisiti non inseriti nei RdP semplificati sono prontamente disponibili nei database del laboratorio. La conformità è sempre espressa in riferimento ai risultati delle analisi (richieste dal committente) relative al campione analizzato così come ricevuto dal laboratorio. Il Laboratorio riporta il giudizio di conformità in modo tale che da identificare a quali risultati si applica la dichiarazione, quali specifiche sono soddisfatte o non soddisfatte e la regola decisionale adottata (se non già contenuta nella specifica richiesta o nella normativa).

REGOLA DECISIONALE: Il campione viene considerato non conforme -tenuto conto dell'incertezza di misura riportata nel RdP - nel caso in cui:

- a) l'entità del superamento del limite massimo consentito sia superiore all'incertezza di misura ($R-U > LM$).
- b) il risultato incrementato dell'incertezza di misura sia inferiore ad un limite minimo consentito ($R+U < Im$)

dove: R è il risultato; U è l'incertezza estesa di misura; LM è il Limite Massimo; Im minimo.

La probabilità di non corretta espressione del giudizio di conformità (PFA) risulta essere $<$ al 2,5% (con $K=2$) per singolo limite considerato (rif. ILAC - G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity).

PAGAMENTI: se non diversamente specificato in offerta, i pagamenti si intendono da effettuarsi a mezzo bonifico bancario. In caso di ritardato pagamento rispetto alla data di scadenza pattuita, l'azienda si potrà avvalere di quanto riportato nel novembre 2012, n. 192. In caso di ritardato pagamento, il Laboratorio si riserva altresì la facoltà di sospendere le prestazioni di analisi di tutti i campioni che nel frattempo dovessero essere stati presentati per l'analisi. In questo caso, il laboratorio non è tenuto alla restituzione dei campioni e non assume responsabilità circa la loro conservazione.

FORZA MAGGIORE in caso di eventi di forza maggiore straordinari ed imprevedibili (come ad esempio, non esaustivo, distacchi di corrente elettrica da parte del gestore, scioperi nazionali, mancanza di materie prime, calamità naturali, provvedimenti di legge o delle autorità) improvviso guasto delle apparecchiature, la parte che ha subito l'impedimento deve avvisare prontamente la propria controparte fornendo prova documentata dello stato di impedimento. In caso di forza maggiore, la parte coinvolta non verrà considerata responsabile di inadempienza o di ritardo nell'esecuzione del contratto. Se l'effetto dell'impedimento è temporaneo, le conseguenze di cui sopra si applicheranno solo per il relativo periodo di tempo. Qualora l'impedimento superi i 30 gg le parti decideranno se ritenere risolto il contratto o posticiparne l'esecuzione.

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI: tutte le registrazioni vengono conservate per un periodo minimo di 48 mesi (ove non esistano obblighi cogenti o contrattuali più onerosi).



**CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO
TOXMED srl**

Page 4 of 4

GESTIONE RECLAMI: il Laboratorio dispone di una Procedura per la gestione dei Reclami disponibile su richiesta. Eventuali segnalazioni possono essere inviate al seguente indirizzo: info@toxmed.it, oppure tramite il form dei contatti presente nel sito. Qualora il laboratorio, della non conformità, stabilisca l'effettiva non rispondenza del servizio reso, è facoltà dello stesso ripetere la prova errata e rimettere il RdP (emendato) oppure esentare il cliente dal pagamento totale o parziale della prestazione.

RISERVATEZZA: le parti si impegnano reciprocamente a considerare tutte le informazioni tecniche o amministrative derivanti dal rapporto contrattuale come confidenziali e non divulgabili a terzi (fatta eccezione delle informazioni necessarie ai rapporti commerciali e contabili tra le parti). Tutte le informazioni acquisite dal laboratorio in dipendenza dal mandato di analisi sono considerate riservate e coperte dal segreto professionale. Il Laboratorio si impegna a garantire la piena riservatezza delle informazioni anche attraverso specifici impegni richiesti al personale e/o ai collaboratori. Le informazioni potranno essere rese unicamente a richiesta di Organi dello Stato a ciò autorizzati e preposti.

IMPARZIALITA': il laboratorio garantisce l'imparzialità del proprio operato con misure volte ad evitare eventuali pressioni esterne ed eventuali conflitti di interesse (legati a parentela o altro) che coinvolgano clienti o fornitori.

TUTELA PRIVACY (D.Lgs n. 196 del 30/06/'03; Reg. EU 2016/679). Il trattamento dei dati che riguardano il Cliente, viene svolto nell'ambito della banca dati elettronica del laboratorio nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato per finalità gestionali, statistiche, promozionali e commerciali dei nostri servizi. Il Cliente potrà esercitare i diritti previsti all'art. 7 del D.Lgs 196 del 30/06/'03. Il titolare del trattamento è Toxmed s.r.l. con sede legale in Cagliari- Via Tuveri 47. L'informativa Privacy è disponibile sul sito internet del laboratorio: www.toxmed.it

INDIPENDENZA DELLE CLAUSOLE: qualora una qualsiasi previsione delle presenti Condizioni Generali di Contratto venisse considerata invalida, illegale o inefficace, la validità, legalità ed efficacia delle restanti previsioni non verrà inficiata dall'invalidità di una sola delle richiamate clausole.

LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO E FORO COMPETENTE: le presenti Condizioni Generali di contratto sono soggette alla Legge italiana. Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in merito all'esecuzione od interpretazione delle presenti Condizioni Generali o del contratto, qualora non risolvibili in via amichevole, il Foro di competenza è quello di Cagliari.

PRESA VISIONE

Data _____

Firma _____